

Direttive

concernenti le condizioni per la concessione di
contributi e la procedura in caso di danni

Destinatari: Uffici cantionali
 Comuni
 Periti

A partire da settembre 2024

1. Considerazioni generali

Art. 1	Nome, sede	3
Art. 2	Scopo	
Art. 3	Mezzi	
Art. 4	Commissione di gestione	
Art. 5	Diritto ai contributi	

2. Condizioni per la concessione di contributi

Art. 6	Sinistrati aventi diritto ai contributi	
Art. 7	Sinistrati esclusi dai contributi	
Art. 8	Criteri per i contributi	4
Art. 9	Cause dei danni	
Art. 10	Oggetti danneggiati	
Art. 11	Danni assicurabili	
Art. 12	Danni non considerati	5
Art. 13	Altre esclusioni	

3. Procedura di notifica

Art. 14	Compiti dei Comuni	
Art. 15	Moduli	
Art. 16	Termini	6
Art. 17	Uffici cantonali (elenco degli indirizzi allegato)	

4. Accertamento dei danni

Art. 18	Compiti dei periti comunali	
Art. 19	Principi di stima	7
Art. 20	Aliquote	8

5. Contribuzione

Art. 21	Prestazioni di terzi	
Art. 22	Contributi di fondssuisse	9
Art. 23	Deduzioni in base al reddito e alla sostanza	
Art. 24	Versamento dei contributi	10

6. Disposizioni finali

Art. 25	Modifiche	
Art. 26	Entrata in vigore	

7. Allegato

Elenco degli indirizzi degli uffici cantonali	11
Informazioni generali riguardanti fondssuisse	12

1. Considerazioni generali

Art. 1 Nome, sede

¹ Il “Fondo Svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili” (fondssuisse) è una fondazione ai sensi dell’articolo 80 segg. del Codice civile svizzero (CC), con domicilio legale a Berna. Il Fondo è stato istituito dalla Società svizzera d'utilità pubblica in occasione dell'assemblea annuale del 24 settembre 1901 a Neuchâtel.

Art. 2 Scopo

¹ fondssuisse stanZIA contributi volti a rifondere i danni attualmente non assicurabili provocati da eventi naturali non prevedibili.

² In via eccezionale possono venir presi in considerazione anche danni assicurabili per i quali non è usuale stipulare un'assicurazione a livello nazionale.

Art. 3 Mezzi

I fondi disponibili provengono dal reddito patrimoniale di fondssuisse, da donazioni della banca nazionale Svizzera, da contributi dei Cantoni e da altre donazioni. fondssuisse **non** viene finanziato **né** mediante le imposte dei contribuenti **né** mediante premi assicurativi.

Art. 4 Commissione di gestione

La direzione di fondssuisse sottostà a una Commissione di gestione composta da cinque membri, tre dei quali nominati dalla Società svizzera d'utilità pubblica di Zurigo, e due dal Consiglio federale.

Art. 5 Diritto ai contributi

¹ Non sussiste alcuna pretesa giuridica a un contributo di fondssuisse. La Commissione di gestione stabilisce in via definitiva l'ammontare dell'indennizzo.

² La Commissione di gestione può derogare alle norme seguenti se circostanze particolari lo giustificano.

2. Condizioni per la concessione di contributi

Art. 6 Sinistrati aventi diritto ai contributi

¹ Persone fisiche di qualsiasi nazionalità con proprietà fondiaria e domicilio in Svizzera. L'affittuario ha diritto ad indennizzo in corrispondenza della parte del danno che è tenuto ad accollarsi secondo il contratto di locazione.

² Corporazioni (consorzi alpestri, consorzi RT e per la costruzione di strade agricole, enti ecc.) istituite per uno sfruttamento razionale del suolo o per la manutenzione di strade e impianti di trasporto agricoli e forestali, sempreché i loro membri siano persone fisiche.

³ Istituzioni private di pubblica utilità non sovvenzionate dallo Stato che versano in condizioni finanziarie precarie.

⁴ Persone giuridiche o società di persone che corrispondono praticamente a una ditta individuale.

⁵ Corporazioni di diritto pubblico (consorzi, patriziati, ecc.) non sovvenzionate dallo Stato che versano in condizioni finanziarie precarie.¹

¹ (applicabili per i danni occorsi a partire dal 1° giugno 2024)

Art. 7 Sinistrati esclusi dai contributi

¹ Confederazione, Cantoni, Comuni e rispettive frazioni, che non figurano sotto l'art. 6 cpv. 2 e 5.²

² Federazioni, associazioni, fondazioni, società anonime e società in accomandita, Sagl / s.r.l. (società a responsabilità limitata), come pure altre corporazioni di diritto privato e pubblico che non figurano sotto l'art. 6 cpv. 2-4.

Art. 8 Criteri per i contributi

Per la concessione dei contributi sono determinanti:

- a. l'ammontare del danno;
- b. la situazione finanziaria del sinistrato (reddito e sostanza);
- c. l'impossibilità del sinistrato di adottare precauzioni per evitare il danno.

Art. 9 Cause dei danni

Vengono presi in considerazione i danni causati dai seguenti eventi naturali:

- a. allagamenti, alluvioni, straripamenti, inondazioni;
- b. frane, smottamenti, scoscendimenti, caduta di rocce;
- c. valanghe, pressione della neve;
- d. tempeste;
- e. fulmini;
- f. grandinate, nella misura in cui i danni non siano *assicurabili*.

Art. 10 Oggetti danneggiati

Vengono presi in considerazione i danni ai seguenti oggetti fatti salvi gli art. da 11 a 13:

- a. terre coltivabili;
- b. strade, sentieri, ponti, tombini e travacconi;
- c. argini e opere di consolidamento dei letti dei torrenti;
- d. muri di sostegno, muri nei vigneti;
- e. spazio circostante la casa (compresi gli arbusti bacciferi e ornamentali e il raccolto dell'orto);
- f. recinzioni;
- g. condotte esterne agli edifici, come tubature di drenaggio, canalizzazione e adduzione d'acqua;
- h. alberi fruttiferi, ceppi di vite ed altri portatori di frutta pluriennali;
- i. peschiere con relativo contenuto;
- k. boschi.

Art. 11 Danni assicurabili

¹ Non vengono presi in considerazione i danni a qualsiasi oggetto che può essere assicurato contro l'incendio e quindi di riflesso anche contro i danni della natura (edifici, parco macchine, scorte ecc.). Diverse assicurazioni stabili e di cose consentono di assicurare volontariamente anche gli oggetti ubicati al di fuori degli edifici.

² Non vengono presi in considerazione i danni alle colture (mancato raccolto) che possono essere assicurati contro la grandine (eccezioni v. art. 19 cpv. 5). Nel quadro delle condizioni generali d'assicurazione, l'assicurazione "Grandine Svizzera" risarcisce anche i danni della natura non causati da grandine ai terreni coltivabili e, almeno parzialmente, i costi per il ripristino dei terreni coltivabili danneggiati.

² (applicabili per i danni occorsi a partire dal 1° giugno 2024)

Art. 12 Danni non considerati

Non vengono presi in considerazione i danni

- ¹ prevedibili che avrebbero potuto essere evitati adottando per tempo le precauzioni attuabili; rientrano in tale categoria anche i danni dovuti a manutenzione insufficiente o cura carente oppure eccessiva sollecitazione del suolo (concimazione eccessiva, colture non adeguate);
- ² non riconducibili a fenomeni atmosferici di violenza straordinaria o che si protraggono nel tempo;
- ³ che è molto probabile si ripetano ad intervalli ravvicinati;
- ⁴ causati da movimenti del terreno artificiali, dal difettoso funzionamento di impianti o da altri interventi diretti o indiretti da parte dell'uomo;
- ⁵ provocati da organismi nocivi animali o vegetali;
- ⁶ che insorgono a seguito di siccità, umidità, gelo;
- ⁷ al bosco causati dalla pressione della neve, grandine o incendi.

Art. 13 Altre esclusioni

- ¹ Il deprezzamento generale di un fondo, nonché la perdita di salario e guadagno che sono in relazione con i danni della natura.
- ² I danni a manufatti in costruzione.
- ³ I franamenti dei pendii coltivati che ricorrono periodicamente.
- ⁴ Lo slittamento di ghiaia su strade e piazze causato dall'acqua (danneggiamento dello strato d'usura senza trascinamento dello strato di fondazione).
- ⁵ I danni ai terreni incolti.
- ⁶ I provvedimenti presi a titolo esclusivamente preventivo.

3. Procedura di notifica

Art. 14 Compiti dei Comuni

- ¹ Per l'accertamento e la stima dei danni il Comune designa uno o più esperti imparziali (periti comunali); sono salvi i regolamenti speciali vigenti nei singoli Cantoni.
- ² La notifica dei danni spetta al Comune sul cui territorio è ubicato l'oggetto danneggiato ***mediante il portale per la notifica dei danni***. Ove si tratti di danni molto ingenti, occorre avvisare immediatamente fondssuisse che se del caso effettua un sopralluogo con propri rappresentanti ancor prima dell'inizio dei lavori di ripristino.
- ³ fondssuisse non può accollarsi i costi di stima, che di regola sono a carico del Comune.

Art. 15 Portale per la notifica dei danni

- ¹ Tutti i dati concernenti gli interessati e i casi di danno sono inseriti direttamente nel portale per la notifica dei danni.

L'accesso al portale elettronico per la notifica dei danni è accessibile tramite la seguente pagina web di fondssuisse: <https://tool.fondssuisse.ch>

2 Autenticazione dei punti di riferimento

I Comuni (in alcuni Cantoni, un ufficio cantonale) si registrano quali punti di riferimento nel portale per la notifica dei danni tramite il link <https://tool.fondssuisse.ch/onboarding> e inviano in seguito il modulo di autenticazione firmato a fondssuisse.

3 Stima

L'esperto stila una stima per ogni singolo caso di danni. Tutti i dati concernenti il danno sono inseriti nel portale.

4 Si potrà contattare fondssuisse qualora non ci sia nessuna possibilità per la registrazione dei danni in via elettronica. In tali casi fondssuisse cercherà una soluzione unitamente a tutti i partner coinvolti."

Art. 16 Termini

1 Termine di notifica

Il danno corredato dai verbali di stima deve essere notificato **a fondssuisse** tramite il portale elettronico per la notifica dei danni al più tardi entro tre mesi dal verificarsi o dall'appuramento dei danni.

Le richieste tardive sprovviste di una valida giustificazione saranno respinte.

2 Termine di ripristino

Il ripristino dei danni deve aver luogo entro un anno. Il termine può essere prolungato in casi giustificati. Al più tardi cinque anni dopo il verificarsi dei danni viene annullata ogni pretesa d'indennizzo.

Art. 17 Uffici cantonali (elenco degli indirizzi allegato)

1 L'ufficio cantonale può visualizzare le domande inoltrate tramite i Comuni nel portale elettronico dei danni e, se necessario, inserire commenti.

2 Essi hanno il diritto di fare valutare i danni o di fare verificare le stime da esperti propri.

3 Essi ricevono una copia della corrispondenza e delle decisioni di indennizzo indirizzate ai Comuni.

4. Accertamento dei danni

Art. 18 Compiti dei periti

1 **Valutazione dei danni ed ulteriori chiarimenti:** le particelle danneggiate sono assicurate contro i danni della grandine? Sono prospettabili altre prestazioni assicurative (responsabilità civile ecc.)? La Confederazione, il Cantone o il Comune sono in grado di sovvenzionare i lavori di ripristino?

2 **Informazione ai sinistrati sui principi dell'indennizzo:** fondssuisse non è né un'assicurazione né un'istituzione statale. Le prestazioni sono concesse su base volontaria a dipendenza della situazione finanziaria dei sinistrati. I lavori di ripristino devono essere eseguiti con la minor spesa possibile. Qualsiasi lavoro di miglioria rispetto allo stato iniziale o provvedimento preventivo va indicato separatamente sul verbale di stima: fondssuisse decide di caso in caso se erogare una prestazione. La manutenzione normale non entra in linea di conto per il contributo. La maggior spesa rispetto alla stima non viene considerata, se non validamente motivata.

3 **Stesura della stima:** specificare con precisione la causa e la portata del danno, lo stato degli oggetti danneggiati prima del danno e i provvedimenti da adottare. I costi presumibili dei lavori di ripristino vanno stimati *dettagliatamente* (eventualmente con la richiesta di offerte). Seguire le indicazioni riportate dal modulo.

4 **Controllo dei lavori di ripristino e conteggio:** di regola l'indennizzo viene fissato in base ai costi effettivi dei lavori di ripristino. I sinistrati devono allestire un conteggio molto dettagliato sul ripristino dei danni. Per ogni pagamento a terzi va richiesta la copia della fattura (con giustificativo di pagamento o ricevuta). Il perito è tenuto a esaminare la "veridicità" del conteggio, correggendolo se necessario. I dispendi devono essere registrati nel portale per la notifica dei danni.

Art. 19 Principi di stima

¹ I lavori di ripristino devono essere eseguiti, per quanto accettabile e ragionevole, *dal sinistrato stesso* tramite mezzi propri. fondssuisse si riserva di accettare solo parzialmente le fatture di imprese, qualora il sinistrato fosse stato in grado di effettuare, almeno in parte, da solo i lavori di ripristino.

² Per ottenere il contributo *ordinario* da parte di fondssuisse, è determinante che l'oggetto danneggiato ritrovi il suo stato originale. Sarà effettuata una ragionevole detrazione, per i miglioramenti alla condizione precedente.

³ Nel caso di lavori di miglioria o di provvedimenti preventivi abbinati al ripristino dei danni (ad es. condotte di scolo o drenaggio) vi è la possibilità di ottenere contributi, il cui ammontare viene determinato sulla base dei singoli casi. **Sottoporre il preventivo per approvazione tassativamente prima dell'inizio dei lavori.**

⁴ I costi per il ripristino delle colture danneggiate devono essere ragionevolmente commisurati al valore reddituale del suolo. Qualora i lavori di ripristino non risultino giustificati a causa di costi troppo elevati, il deprezzamento rimanente può essere indennizzato applicando le aliquote menzionate nell'art. 20 cpv. 2.

⁵ Assicurazione contro la grandine: per le colture che ***in maggioranza*** non vengono ***assicurate*** contro la grandine sul piano nazionale, è possibile concedere deroghe se i danni stessi ***non sono stati causati dalla grandine*** e se più del 20 % della superficie aziendale (superficie agricola utile SAU) risulta colpita oppure se una fetta consistente del rendimento annuale è andata persa. Ciò è il caso quasi esclusivamente per l'erba (cfr. art. 9 e art. 11 cpv. 2). Se l'assicurazione contro la grandine non indennizza, o indennizza soltanto in parte, le spese di ripristino del terreno coltivo, fondssuisse può accollarsi le spese scoperte.

⁶ Per tutti i danni a strade, sentieri, riva dei torrenti e ponti occorre chiarire a chi incombe l'obbligo di manutenzione. Supposto che diversi proprietari debbano partecipare alle spese, occorre allegare alla stima un elenco dei nomi e delle quote di partecipazione ai costi. Per i consorzi o le corporazioni analoghe, occorre sempre specificare la chiave di riparto dei costi.

⁷ Se i lavori di ripristino vengono sovvenzionati da parte della Confederazione, del Cantone e/o del Comune, fondssuisse può concedere contributi per i costi residui (fino a concorrenza, unitamente ad eventuali prestazioni del Fondo di soccorso cantonale, del 90 % dei costi totali, salvo casi di rigore).

⁸ Gli alberi da frutto (completamente sradicati o talmente danneggiati dalla grandine che devono essere considerati morti) entrano in considerazione soltanto se vengono sostituiti con la stessa quantità di piante giovani press'a poco nello stesso luogo. La stima si basa sulle istruzioni delle colture fruttifere (precedente opuscolo 61) dell'istituto di ricerca Agroscope di Wädenswil. La stima e il controllo dei nuovi impianti spetta alle centrali cantonali di frutticoltura.

⁹ Pascoli alpestri: le ore *ordinarie* di corvée (giornata di lavoro per diritto di alpe) che *devono* essere eseguite da coloro che caricano l'alpe non entrano in considerazione. I pascoli danneggiati non vengono risarciti eccetto se il carico dell'alpe debba essere considerevolmente ridotto per molto tempo.

¹⁰ I danni ai boschi vanno fatti stimare dal Servizio forestale. Si prendono in considerazione unicamente i casi di rigore (se i costi di approntamento e di sgombero non sono coperti dai sussidi o dal ricavo del legname).

Art. 20 Aliquote

¹ Aliquote per prestazioni proprie

(applicabili per i danni occorsi a partire dal 1° gennaio 2023)

	CHF/Ora
Lavoro manuale	30
Trattore da 30 a 44 kW (41 - 60 PS)	32
Trattore da 44 a 74 kW (61 - 100 PS)	40
Trattore oltre 74 kW (da 100 PS)	60
Carro per trasporti, con porte	55
Rimorchio al trattore	20
Pala caricatrice frontale	15
Livellatore	10
Argano aggiuntivo	10
Legano dal proprio magazzino al m ³	80
Scavatore fino a 1.5t	35
Scavatore da 1.5t fino a 5t	45
Scavatore oltre 5-6t	50
Veicolo cingolato	20
Motosega	15

Per gli attrezzi qui non riportati possono essere calcolate le aliquote d'indennizzo secondo la **ART** (Stazione di ricerche Agroscope Reckenholz-Tänikon).

² **Prezzo indicativo per terreno coltivo danneggiato** (valore di rendimento)

Se il ripristino è impossibile e la superficie non è più utilizzabile

Terreno coltivo	da fr.	80.–	a fr.	140.–	per ara
Prati	da fr.	60.–	a fr.	140.–	per ara
Prati magri	da fr.	40.–	a fr.	70.–	per ara
Pascoli	da fr.	20.–	a fr.	40.–	per ara
Giardini	da fr.	150.–	a fr.	250.–	per ara
Suolo boschivo	da fr.	10.–	a fr.	30.–	per ara

³ **Ceppi di vite, arbusti, arbusti ornamentali e piante fiorite perenni**

Saranno presi in considerazione solamente i costi d'acquisto delle piante giovani della stessa specie.

⁴ **Orti**

Viene considerata al massimo una perdita di raccolto di fr. 300.– per ara, dedotto il valore dei raccolti già effettuati.

5. Contribuzione

Art. 21 Prestazioni di terzi

Se esiste la possibilità di fare valere altri contributi (sussidi della Confederazione, del Cantone o/e del Comune, prestazioni assicurative, responsabilità civile ecc.) occorre farne pienamente uso, senza riguardo alcuno all'eventuale contributo da parte di fondssuisse.

Art. 22 Contributi di fondssuisse

(applicabili per i danni occorsi a partire dal 1° gennaio 2023)

- ¹ Di regola il contributo di fondssuisse ammonta al 80 % del danno *computabile*.
- ² Il danno computabile è calcolato in base al danno riconosciuto di fondssuisse, tenendo conto di una deduzione eventuale stabilita sulla scorta della situazione finanziaria del sinistrato (art. 23).
- ³ Non vengono presi in considerazione i danni computabili inferiori a CHF 600.–. Per quanto riguarda i consorzi e le corporazioni simili, il danno minimo computabile dev'essere di CHF 1'000.–.
- ⁴ In alcuni Cantoni i contributi di fondssuisse sono completati da contributi dei Fondi di soccorso cantonali. Nel migliore dei casi il sinistrato deve assumere una franchigia del 10 %. In casi di rigore tale percentuale può venir ulteriormente ridotta.

Art. 23 Deduzioni in base al reddito e alla sostanza

(applicabili per i danni occorsi a partire dal 1° gennaio 2012)

- ¹ Sono determinanti i fattori di tassazione (reddito e sostanza imponibili dopo deduzione dei contributi sociali) nel **domicilio fiscale** del sinistrato. Spetta al Comune richiederli al domicilio del sinistrato.

2 Deduzione in base al reddito

Fino a fr. 100'000.- di reddito
imponibile nessuna deduzione.
Da fr. 100'000.- a fr. 200'000.- :
deduzione del **20 %** dell'importo che
eccede fr. 100'000.-.
Oltre fr. 200'000 più nessun contributo.

a	fr. 101'000.-	deduzione	fr. 200.-
	fr. 102'000.-		fr. 400.-
	fr. 103'000.-		fr. 600.-
	fr. 104'000.-		fr. 800.-
	fr. 105'000.-		fr. 1'000.-
	:		
	fr. 110'000.-		fr. 2'000.-
	:		
	fr. 120'000.-		fr. 4'000.-
	:		
	fr. 140'000.-		fr. 8'000.-
	:		
	fr. 170'000.-		fr. 14'000.-
	:		
	fr. 200'000.-		fr. 20'000.-

3 Deduzione in base alla sostanza

Fino a fr. 1'000'000.- di sostanza
imponibile nessuna deduzione.
Da fr. 1'000'000.- a fr. 2'000'000.- :
deduzione del **5 %** dell'importo che
eccede fr. 1'000'000.-.
Oltre fr. 2'000'000 più nessun
contributo.

Esempio di calcolo:

Il danno rilevato ammonta a fr. 5'000.-.
Il sinistrato ha un reddito imponibile di
fr. 105'600.- e una sostanza imponibile
di fr. 1'020'000.-:

danno rilevato	fr. 5'000.-
ded. per miglioramento	fr. 1'000.-
ded. in base al reddito	fr. 1'200.-
ded. in base alla sostanza	fr. 1'000.-
danno computabile	fr. 1'800.-

Contributo di fondssuisse fr. 1'440.-
(80 %).

In casi eccezionali le deduzioni vengono maggiorate rispetto ai limiti massimi (cfr. art. 5).

Art. 24 Versamento dei contributi

¹ I contributi di fondssuisse vengono versati direttamente ai beneficiari (agli uffici cantonali nei Cantoni di GL, GR e NW).

² Il Comune (risp. il perito) ha l'obbligo di controllare i lavori di ripristino prima di procedere al versamento del contributo.

³ Se i lavori di ripristino non vengono eseguiti o vengono eseguiti soltanto parzialmente, oppure se un contributo viene ingiustamente versato per altri motivi, il sinistrato deve restituire completamente o parzialmente il contributo ricevuto.

6. Disposizioni finali

Art. 25 Modifiche

La Commissione di gestione di fondssuisse ha la facoltà di modificare le presenti direttive in qualsiasi momento adattandole a nuove condizioni.

Art. 26 Entrata in vigore

¹ Le presenti direttive entrano in vigore il 1° settembre 2024.

² Esse sostituiscono quelle emanate il 1° gennaio 2023.

Berna, 2 settembre 2024

A nome della Commissione di gestione

La Presidente:

Il Segretario:

H. Z'graggen

D. Arni

Approvato dall' Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni AVF il 8 ottobre 2024.

7. Allegato

Elenco degli uffici cantonali (novembre 2022)

- AG Departement Finanzen und Ressourcen, Landwirtschaft Aargau, Strukturverbesserungen & Raumnutzung, Tellstrasse 67, 5001 Aarau
- AI Land- und Forstwirtschaftsdepartement, Meliorationsamt, Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell
- AR Assekuranz Appenzell A.Rh., Poststrasse 10, 9102 Herisau
- BE LANAT / Abteilung Strukturverbesserungen und Produktion ASP, Fachstelle Tiefbau Elementarschäden, Schwand 17, 3110 Münsingen
- BL Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Gräubernstrasse 18, 4410 Liestal
- FR Service de l'agriculture, Route Jo Siffert 36, Case postale, 1762 Givisiez
- GE Secteur des contributions et des structures du canton de Genève, Chemin du Pont-du centenaire 109, 1228 Plan-les-Ouates
- GL Glarner Kulturschadenfonds, c/o glarnerSach, Zwinglistrasse 6, Postfach, 8750 Glarus
- GR Elementarschadenkasse Graubünden, Ottostrasse 22, 7001 Chur
- JU Office de l'environnement, Dangers naturels, Chemin du Bel'Oiseau 12, Case postale 69, 2882 Saint-Ursanne
- LU Landwirtschaft und Wald, Fachbereich Ländliche Entwicklung, Centralstrasse 33, Postfach, 6210 Sursee
- NE Service de l'agriculture, Office des améliorations structurelles, Route de l'Aurore 1, 2053 Cernier
- NW Nidwaldner Hilfsfonds, c/o Nidwaldner Sachversicherung, Riedenmatt 1, Postfach, 6371 Stans
- OW Amt für Landwirtschaft und Umwelt, St. Antonistrasse 4, Postfach 1264, 6061 Sarnen
- SG Finanzdepartement des Kantons St. Gallen, Kantonshilfskasse, Davidstrasse 36, 9001 St. Gallen
- SH Landwirtschaftsamt des Kantons Schaffhausen, Ländliche Entwicklung, Charlottenweg 2a, 8212 Neuhausen am Rheinfall
- SO Solothurnische Gebäudeversicherung, Baselstrasse 40, 4500 Solothurn
- SZ Amt für Landwirtschaft, Abteilung Strukturverbesserungen, Hirschstrasse 15, Postfach 5183, 6431 Schwyz
- TG Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau, 8510 Frauenfeld
- TI Segreteria generale del DI, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona
- UR Amt für Landwirtschaft, Abt. Meliorationen, A Pro Strasse 46, 6462 Seedorf
- VD Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), Avenue de Marcelin 29, 1110 Morges
- VS Departement für Volkswirtschaft und Raumentwicklung, Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit, Av. du Midi 7, Postfach 478, 1951 Sitten
- ZG Landwirtschaftsamt des Kantons Zug, Postfach 857, 6301 Zug
- ZH Amt für Landschaft und Natur, Abteilung Landwirtschaft, Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich

Informazioni generali riguardanti fondssuisse

L'amministrazione di fondssuisse è curata da tre impiegati fissi. Le richieste vengono sbrigate celermente se i dati per la notifica dei danni e la stima sono inseriti per intero e correttamente nel portale per la notifica dei danni. Dato che le verifiche in loco da parte di fondssuisse vengono effettuate soltanto in casi eccezionali, i dati della stima devono illustrare il danno nel modo più esaustivo possibile. Fotografie e schizzi sono oltremodo graditi.

Si invitano i periti a rivolgersi tempestivamente a fondssuisse qualora vi fossero aspetti poco chiari. Siamo sempre a disposizione per qualsiasi informazione.

Assicurazione contro la grandine: oltre il 50 % dell'insieme delle colture campicole e speciali sono assicurabili contro i danni della grandine. fondssuisse non entra nel merito di danni a colture non assicurate (mancato raccolto). Gli agricoltori sanno infatti che possono assicurare le proprie colture contro la grandine e contro altri danni della natura. Sarebbe scorretto nei riguardi di chi è assicurato risarcire coloro i quali risparmiano sui premi e non sono disposti ad assumersi i rischi.

Per quanto riguarda i lavori di ripristino delle colture danneggiate vale invece l'inverso: fondssuisse entra nel merito dei costi anche se la particella danneggiata non era assicurata. Qualora sia stata stipulata un'assicurazione contro la grandine, i costi di ripristino sono coperti dall'assicurazione, tuttavia non sempre integralmente. I prosciugamenti non vengono ad esempio risarciti. I costi scoperti possono venir notificati a fondssuisse. Da un lato fondssuisse deve provvedere affinché non vi siano versamenti doppi, dall'altro intende evitare ad ogni costo che chi è assicurato sia svantaggiato rispetto a coloro i quali sono sprovvisti di polizza contro la grandine. Per tale motivo si consiglia ai periti comunali di trattare questo tipo di casi in collaborazione con i periti dell'assicurazione "Grandine Svizzera".

Un ringraziamento particolare per la preziosa collaborazione va a tutti coloro che si impegnano a favore di fondssuisse e delle persone che subiscono danni della natura.